

COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di Pavia

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2002

INDICE

Titolo 1 Parte Generale

- Art. 1 Principi generali e riferimenti normativi
- Art. 2 Linee guida
- Art. 3 Campo di applicazione
- Art. 4 Forma di gestione del servizio
- Art. 5 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani
- Art. 6 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciale Assimilati
- Art. 7 Competenze dell'Ente Gestore
- Art. 8 Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici
- Art. 9 Informazione, Pubblicizzazione
- Art. 10 Estensione territoriale dei Servizi
- Art. 11 Ordinanze Con tingibili ed Urgenti

Titolo 2 Definizioni

- Art. 12 Premessa
- Art. 13 Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Titolo 3 Il conferimento dei rifiuti

- Art. 14 Modalità di conferimento
- Art. 15 Contenitori su strada
- Art. 16 Divieti di collocazione dei contenitori
- Art. 17 Contenitori dedicati
- Art. 18 Compostaggio domestico
- Art. 19 Contenitori per raccolta per punti
- Art. 20 Ecopiazzola
- Art. 21 Obblighi dell'utente
- Art. 22 Conferimento dei rifiuti omogenei
- Art. 23 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 24 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti
- Art. 25 Conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- Art. 26 Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli Urbani

Titolo 4 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

- Art. 27 Premessa
- Art. 28 Modalità di raccolta
- Art. 29 Orari di raccolta
- Art. 30 Raccolta di rifiuti misti
- Art. 31 Raccolta della frazione verde
- Art. 32 Raccolta dei rifiuti omogenei (vetro, carta, plastica, ecc.)

- Art. 33 Stazioni di conferimento (ecopiazzola)
- Art. 34 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 35 Raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 36 Pesatura dei rifiuti
- Art. 37 Trasporto dei rifiuti
- Art. 38 Destinazione dei rifiuti misti
- Art. 39 Smaltimento finale
- Art. 40 Tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

Titolo 5 Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

- Art. 41 Validità
- Art. 42 Vigilanza
- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Osservanza

ALLEGATI 1 E 2
ALLEGATO 3

NORME SANZIONATORIE
LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI AGLI URBANI

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 *Principi generali*

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti il Conferimento, Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Assimilati nel territorio del Comune di Lungavilla.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune di Lungavilla, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dei quantitativi di rifiuti da avviare allo smaltimento; il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari rispetto ad ogni altra forma di smaltimento.

Compete al Comune di Lungavilla la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e all'Articolo N° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Lungavilla nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo n° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Il Comune di Lungavilla disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento, redatto ai sensi del D. Lgs 22 del 15 febbraio 1997, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Regolamento stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello .

Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Lungavilla si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, dei cittadini, delle cooperative sociali; inoltre può istituire servizi integrativi per migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana che vengono erogati sul territorio comunale.

In particolare l'intera gestione dei rifiuti viene effettuata dal Comune con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare i rifiuti e a recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- d) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- e) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- f) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, scarti vegetali, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
- g) il presente Regolamento assume il "conferimento differenziato" e la "raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente;
- h) la sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché alla loro separazione in "flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

Art. 2 *Linee guida*

La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N° 43.

In particolare essa deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

La gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati agli Urbani, prodotti sul territorio del Comune di Lungavilla si adegua alla Legge Regionale 21/93, e al D. Lgs. 22/97.

La raccolta differenziata dei rifiuti viene attuata con separazione dei flussi a monte, con l'obiettivo di:

- ❖ diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- ❖ favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- ❖ incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricolo;
- ❖ istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;

- ❖ migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali le norme vigenti prescrivono l’adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ❖ ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- ❖ contenere i costi di raccolta e di smaltimento in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 3. Campo di Applicazione

Il vigente Regolamento si applica a tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l’obbligo della raccolta e smaltimento: rifiuti urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali assimilati agli urbani, rifiuti urbani esterni.

L’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati è disciplinata dall’ apposito Regolamento adottato dal Comune di Lungavilla con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/10/1995, ai sensi dell’Art. 68 del DL 15.11.93 N. 507, modificato e integrato con i seguenti atti deliberativi Consiliari, esecutivi ai sensi di legge: n. 2 del 22/02/1996, n. 10 del 27/02/1998, n. 19 del 29/05/1998 e n. 24 del 19/07/2000.

Art. 4. Forma di gestione del servizio

I Servizi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti dal Comune direttamente o mediante le forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della legge 28/12/2001 n. 448.

I soggetti affidatari dell’intero servizio o di parte di esso debbono essere in possesso dei requisiti di legge per la gestione dei rifiuti.

Essi sono tenuti all’obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 21/93.

Il soggetto operante (Azienda Speciale, Consorzio, Società mista, Ditta privata, ecc.), verrà d’ora innanzi menzionato come “Ente Gestore”.

TITOLO 2 DEFINIZIONI

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Le definizioni che seguono sono ricavate dalla corrente letteratura e normativa specializzata sull’argomento e sono qui riportate per fare in modo che l’accezione dei termini sia la stessa per chi ha scritto e chi utilizzerà questo documento. I flussi distinti di rifiuti sono:

1. Rifiuti misti: insieme di rifiuti, magari singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) in quanto per entrambi è obbligatoria la separazione dai rimanenti rifiuti e la loro raccolta differenziata.
2. Rifiuti omogenei: vetro, carta, plastica, lattine, organico (scarti vegetali), scarti ferrosi, metalli, ecc. Questi materiali selezionati possono essere destinati al riciclaggio.
3. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono destinati a specifiche forme di trattamento per ottenere sia il recupero di loro componenti (metalli ecc.), sia l’innocuizzazione del RUP. La raccolta differenziata dei RUP è obbligatoria.
4. Rifiuti Urbani Ingombranti: sono inviati alle piattaforme di trattamento e demolizione in cui si opera dapprima la separazione dei rifiuti tossici (acidi, solventi ecc.), pericolosi (gas freon, oli ecc.) e successivamente il recupero e/o riciclaggio dei materiali risultanti dalla demolizione ed infine smaltimento in discarica di ciò che rimane. La raccolta differenziata dei RUI è obbligatoria.

Ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. n. 22/1997 i rifiuti sono classificati in base alla loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo la loro pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Rifiuti urbani:

-rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
-rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli abitativi, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (vedi deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/05/1998 adottata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 22/97 (allegato 1);
-rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
-rifiuti di qualsiasi natura giacenti su strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
-rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni e da altre attività cimiteriali diverse da quelle di cui sopra.

Rifiuti Speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria, fatta salva la parte di rifiuti dichiarati "Assimilati agli Urbani"(vedi art. 22);
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.

I rifiuti speciali, a seconda che rientrino o meno nei criteri di assimilazione agli urbani, definiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 maggio 1998 (vedi allegato 3), si suddividono a loro volta in:

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Rifiuti Speciali non assimilati

Rifiuti pericolosi

Sono i rifiuti non domestici indicati nell'allegato D (sulla base degli allegati G, H ed I) del D. Lgs. n. 22/97.

Gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono a carico del "Produttore" che potrà avvalersi di ditte specializzate.

Il Comune, attraverso il suo Ufficio competente, controllerà che tale smaltimento avvenga in modo corretto.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n°7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti urbani vengono così classificati per tipologia:

- **DOMESTICI:** sono costituiti da Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
- **ORDINARI:**
- **ORGANICI** (FORSU = Frazione Organica degli RSU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:
- **VERDE:** comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti

- da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
- **RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivisi in:
 - **CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - **PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi
 - **VETRO :** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.
 - **LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi
 - **BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata
 - **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti
 - **NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle;
 - **INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;
 - **ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
 - **ASSIMILATI** (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
 - **CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come verde, esterni e assimilati.

Art. 6 *Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti*

Ai sensi del D. Lgs. 22/97 si adottano le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato "B" dal D. Lgs 22/97;
- h) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato "C" dal D. Lgs 22/97;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato "B", nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato "C" al D. LGS. N. 22/97;
- k) **deposito temporaneo:** il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni.

Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- 1) **Detenzione iniziale:** funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
- 2) **Conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
- 3) **Punto ecologico:** zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori per il conferimento dei Rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti. L'Ente gestore opererà in modo che i tipi di contenitori (vetro, carta, ecc.) mancanti in un'isola ecologica siano rintracciabili in quelli immediatamente vicini.
- 4) **Contenitori:** recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal Produttore, eventualmente dotati di necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc.
- 5) **Ecopiazzola:** zona recintata e presidiata, dotata di contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: Vetro, Carta, Cartone, Plastica, Metalli, RUI (diversi tipi) RUP (diversi tipi).
- 6) **Raccolta porta a porta:** raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ufficio Comunale competente.
- 7) **Raccolta su chiamata (o su prenotazione):** raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente gestore.
- 8) **Spazzamento:** operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni.
- 9) **Trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).

Art. 7 *Divieti ed obblighi per i produttori di rifiuti urbani*

1 Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa tassa Comunale; la tassa è rapportata alle superfici dei locali di produzione dei rifiuti ed alle produttività specifiche statisticamente rilevate.

2 Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal Servizio ordinario né quella di chiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune, stipulando apposita convenzione che preveda il pagamento di tariffa rapportata esclusivamente ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3 E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

4 Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma 3 del presente articolo, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali e sotterranee è punito, ai sensi del D.Lgs 22/97 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103.00 a € 619.00; se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non ingombranti e non pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 154.00.

5 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 3 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Al fine per perseguire gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento tutti i produttori di rifiuti debbono avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti o contenitori destinati alla raccolta di rifiuti misti o di altre tipologie di rifiuti.

Allo stato attuale è prevista, come meglio specificato ai successivi articoli, la raccolta, in modo differenziato, delle seguenti tipologie di rifiuti: vetro, carta, plastica, scarti vegetali, scarti ferrosi e metallici, scarti legnosi, alluminio, rifiuti urbani pericolosi (diversi tipi), rifiuti urbani ingombranti (diversi tipi).

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi, le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 5 è vietato:

- a) effettuare qualsiasi forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dei servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio raccolta, nelle zone in cui il servizio venisse eventualmente effettuato con il metodo "porta a porta";
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- e) conferire nei contenitori materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n° 22/97;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi, ecc.;
- h) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccole quantità di rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei RSU;
- k) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- m) di smaltire rifiuti non racchiusi in appositi sacchetti chiusi.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa Statale e Regionale, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 8 *Attivazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati*

Il Comune di Lungavilla e l'Ente Gestore definiscono di comune accordo le categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata e le aree d'intervento.

Alla data di approvazione del presente regolamento risultano in atto le seguenti raccolte differenziate:

Vetro, Carta, Plastica, Lattine Alluminio, Frazione verde, Rifiuti Urbani pericolosi, Rifiuti Solidi Ingombranti, oli e grassi vegetali e animali (residui della cottura di alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva), oli minerali, rottami ferrosi, metalli, beni durevoli.

L'Ente Gestore, in accordo con il Comune di Lungavilla, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio.

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'Ente Gestore avrà cura di pubblicare eventuali modifiche alle modalità di gestione del Servizio di Raccolta Differenziata.

L'Ente Gestore o l'Amministrazione Comunale potranno attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali da definirsi, forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo n. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 9 *Competenze dell'Ente Gestore*

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei Servizi inerenti la Raccolta dei Rifiuti costituisce peculiare competenza dell'Ente Gestore che la conduce previo accordo con il Comune attraverso le seguenti attività:

1. Provvede a definire articolazioni e modalità di organizzazione del Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al Conferimento dei rifiuti in relazione al tipo di rifiuto da contenere, alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
3. Stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di equivalenti indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale
4. Provvede a dotare i contenitori di "codice" o in alternativa a predisporre apposito censimento, che permetta di risalire alla ubicazione e tipo del contenitore.
5. Assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della Cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica.
6. Promuove l'innovazione tecnologica e metodologica del Servizio e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e mezzi operativi.
7. L'Ente Gestore dovrà altresì produrre, su richiesta del Comune, copia delle convenzioni e contratti stipulati con le ditte e Consorzi specializzati per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi che il Comune si riserva di controllare.

Art. 10 *Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici*

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata dovranno essere previsti e realizzati appositi spazi per i contenitori dei rifiuti, sulla base di standard predisposti dall'Ente Gestore o del Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio; la capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei Rifiuti da accogliere sarà determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

Art. 11 *Informazione e pubblicizzazione*

Il Comune di Lungavilla si impegna ad organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di far conoscere:

- a I tipi di Raccolte Differenziate in atto ed in programma, le modalità di funzionamento della Piazzola Ecologia con i relativi orari di apertura, la localizzazione dei punti ecologici, le modalità di conferimento.
- b I quantitativi di materiali raccolti, le loro destinazioni, gli obiettivi ed i risultati raggiunti.
- c La conoscenza del Regolamento sia per la parte Tecnica che Tributaria.
- d le modalità per la segnalazione di disservizi, esigenze emergenti e fatti di malcostume concernenti la gestione dei rifiuti.
- e i divieti contenuti nel regolamento.

Art. 12 *Estensione territoriale dei Servizi*

Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici e assimilati viene effettuato entro l'interno del perimetro Comunale, comprese le frazioni. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei Servizi sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del Servizio e gettito globale della Tassa Comunale sui Rifiuti.

Il Servizio è pertanto garantito:

- a) In tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati)
- b) In tutte le altre zone del territorio comunale (insediamenti e frazioni).

Si intendono altresì coperti dal Servizio gli edifici abitativi nel caso in cui anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico) risulti ubicato all'interno dell'area in cui è erogato il servizio pubblico,

Art. 13 *Ordinanze Contingibili ed Urgenti*

Ai sensi del D.lgs 22/97, Art. 13 comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO 3 IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 14. *Modalità di conferimento*

Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:

1. Contenitori su strada o in appositi spazi pubblici, o presso negozi, scuole, esercizi pubblici, etc.;
2. Ecopiazzola
3. Raccolta a domicilio dei Rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti speciali assimilati.

Art. 15. *Contenitori su strada*

I contenitori devono essere possibilmente dislocati in appositi spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, la facilità delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Ulteriori disposizioni di natura prevalentemente tecnica dovranno essere definite nell'apposito Capitolato di Appalto.

I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani ed Assimilati, almeno per quanto concerne il flusso "Rifiuti misti", devono essere collocati, di regola in area pubblica ad una distanza non superiore a m. 150 dalle utenze servite, a cura dell'Ente Gestore.

La localizzazione dei suddetti contenitori deve essere eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 16. *Divieti di collocazione dei contenitori*

Nel rispetto del Codice della Strada non si procederà a collocare i contenitori:

- a) Entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori;
- b) Entro la distanza di visibilità (minimo 3 metri) presso passi carrabili;
- c) Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

Nel rispetto dei criteri di igiene i contenitori dovranno essere posti a una distanza di almeno 5 metri da:

- d) Finestre ubicate al piano terra o seminterrati
- e) Ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e, in genere, di esercizi commerciali.

Nel rispetto delle norme di sicurezza i contenitori dovranno essere collocati :

- f) A distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre fonti di materiale infiammabile
- g) A distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Art. 17. *Contenitori Dedicati*

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private nei casi seguenti:

1. In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.
2. In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

Art. 18 *Compostaggio domestico*

Le utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost).

Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche disposte dall'Ente Gestore.

Art. 19. *Contenitori per "Raccolta per punti"*

In caso di particolari esigenze potranno essere individuati, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, manifestazioni, ecc.

Art. 20. Ecopiazzola

La localizzazione di tale struttura avverrà tenendo conto delle particolari situazioni in viabilità ordinaria, al fine di rendere possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Nella ecopiazzola saranno previsti tutti i Contenitori specifici per ogni tipo di rifiuto per il quale viene effettuata la Raccolta Differenziata.

Lo scarico è a cura del Produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi contenitori ovvero negli appositi spazi che verranno indicati.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità della piazzola stessa.

Art. 21. Obblighi dell'Utente

La detenzione dei rifiuti urbani ed assimilati deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso.

Il Produttore è tenuto a conservare i rifiuti oggetto di raccolta differenziata separatamente a seconda del cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

E' fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei Rifiuti sui pianerottoli o sulle scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

Il conferimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i sistemi ed i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

Qualora il conferimento avvenga in contenitori stradali, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli Utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione. Gli Utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune. Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Assessore Competente, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni a mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D, Lgs. 22/97;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico negli appositi contenitori ;
- d) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" al contenitore ad essa predisposto.

In particolare non possono essere conferiti, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti che in sacchi le seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti Urbani Pericolosi,

Rifiuti Ingombranti,

Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani,

Sostanze liquide,

materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ufficio Tecnico Comunale motivata richiesta in tal senso. I cassonetti devono essere rinchiusi dopo l'uso. E' vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensioni (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 22 Conferimento dei "Rifiuti omogenei" (Vetro, Carta, Plastica, etc.)

E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (insediamenti commerciali, bar etc.) dei rifiuti qui di seguito elencati.

- a. Vetro: deve essere conferito agli appositi contenitori di colore verde.
- b. Carta e cartone: devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore bianco, eventualmente a loro volta suddivisi per "qualità" del tipo di carta.
- c. Plastica: deve essere conferita agli appositi "contenitori" di colore giallo. E' a cura del Produttore la riduzione di volume dei contenitori di plastica mediante pressatura, arrotolamento etc.
- d. Metalli: vanno conferiti alla ecopiazzola, possibilmente a loro volta suddivisi per tipo di metallo (lattine di alluminio e stagnola, acciaio etc.).
- e. Organico (scarti vegetali): deve essere conferito negli appositi contenitori ubicati sul territorio (sciolto o mediante appositi sacchi biodegradabili) o presso la piazzola ecologica.
- f. Rifiuti ingombranti e beni durevoli devono essere conferiti presso la piazzola ecologica o smaltiti avvalendosi dell'apposito servizio di raccolta a domicilio su prenotazione.

Sono da ritenersi soggetti a raccolta differenziata anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

I contenitori per vetro, carta, plastica, metalli saranno collocati innanzitutto nelle normali piazzole destinate ad ospitare anche altri contenitori per rifiuti, tipicamente "Rifiuti misti".

Saranno altresì collocati nelle immediate vicinanze degli edifici pubblici e/o ad uso pubblico (Municipio, Scuole, Impianti sportivi ecc.).

Potranno anche essere collocati presso i rivenditori di prodotti che generano quei tipi di rifiuti ed in prossimità di utenze particolari.

L'Ente Gestore potrà decidere, sentito l'Assessore competente, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili.

Art. 23 Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi

I RUP, sono oggetto di conferimento separato in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 3 del D. Lgs. 31.08.97 n° 361, convertito in modificazioni della Legge 29.10.87 n° 441.

Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (Tossico) e/o "F" (Infiammabile) .Vernici, Solventi, Fitofarmaci e relativi contenitori. Bombolette spray di ogni tipo: devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
- b) Oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in generi e loro contenitori: devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di dispositivi di chiusura ermetica. Tali sostanze verranno consegnate dall'Ente Gestore al Consorzio obbligatorio degli Oli Esausti.

- c) Oli, Grassi animali e vegetali, residui della cottura di alimenti, provenienti sia dalle abitazioni private che da attività di ristorazione (pizzerie, friggitorie, ristoranti, ecc.). Se smaltiti come effluenti, sono di grave impedimento alla fermentazione che avviene nei depuratori. Tali sostanze verranno pertanto raccolte e conferite in appositi contenitori in tenuta stagna, dotati di dispositivi a chiusura ermetica.
- d) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, siringhe: devono essere conferiti in appositi contenitori sistemati a cura dell'Ente Gestore presso le Farmacie, o altre aree pubbliche indicate dal Comune.
- e) Pile: devono essere conferite in appositi contenitori sistemati a cura dell'Ente Gestore presso i rivenditori o nelle strade.
- f) Batterie: devono essere conferite alla ecopiazzola per la raccolta differenziata o presso i rivenditori. Le batterie verranno consegnate dall'Ente Gestore (o dai rivenditori al Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) istituito con Legge n° 475/88.
- g) Lampade a scarica (NEON e tubi catodici: devono essere conferiti in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.
- h) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: devono essere conferiti al Rivenditore specializzato oppure direttamente alle Stazioni Ecologiche per la raccolta differenziata o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.

Modalità di conferimento: è vietato il conferimento di rifiuti pericolosi nei cassonetti o nei punti di raccolta destinati ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o ai Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere conferiti nei contenitori specifici. Poiché alcuni di tali contenitori, per il loro contenuto, non possano essere lasciati incustoditi, i relativi RUP dovranno essere conferiti, a cura del produttore, direttamente alle Stazioni Ecologiche per la raccolta differenziata.

I contenitori di detersivi , candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti ai Contenitori della raccolta differenziata della plastica, vetro etc. dopo accurata sciacquatura.

Art. 24. Conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti

Il conferimento dei Rifiuti ingombranti del tipo "Elettrodomestici" ed eventuali imballaggi, derivanti dall'acquisto di altri in sostituzione dei primi, deve essere preferibilmente effettuato al Rivenditore. In difetto devono essere conferiti alla ecopiazzola oppure conferiti all'apposito servizio di "Ritiro su Chiamata" (se esistente).

Art. 25. Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati

Il Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani avviene nel rispetto dell'art. 7 del presente Regolamento, con l'aggiunte delle seguenti integrazioni:

- a) I materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificati come Assimilati ai sensi del precedente Titolo 3 rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
- b) I rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi in sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.
- c) I quantitativi di rifiuti Assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 26. Conferimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani

Il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati.

Il detentore di rifiuti speciali non assimilati assolve ai propri obblighi con le seguenti attività:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 del D.Lgs 22/97, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

Il Produttore ha l'obbligo di notificare al Comune gli estremi della Ditta incaricata dello smaltimento. Ogni fase dello smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi deve essere autorizzata dall'Ente Regionale e/o Provinciale.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO 4 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 27 Premessa

L'Ente Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettano di contenere i costi energetici e di gestione.

In caso di raccolta a domicilio il Servizio può essere affidato, previo assenso del Comune, ad Enti ed Organizzazioni di Volontariato ed a Cooperative Sociali nell'ambito di convenzioni stipulate con l'Ente Gestore.

Art. 28 Modalità di raccolta

Sono previsti i seguenti tipi di raccolta:

- a) Ordinaria: consiste nello svuotamento dei contenitori stradali per rifiuti misti da effettuarsi in giorni ed orari prefissati;
- b) Differenziata: consiste nello svuotamento dei contenitori per rifiuti omogenei (vetro, carta ecc.) e RUP, impiegando autocompattatori e/o automezzi diversi con l'obiettivo di ospitare e mantenere separati diversi tipi di rifiuti, con particolare riguardo alla sicurezza per quanto concerne i RUP;
- c) Per punti: svuotamento dei contenitori per RUI posizionati in via provvisoria o definitiva in determinati punti del territorio comunale;
- d) Domiciliare su prenotazione: raccolta a domicilio dell'utente (che non ha i mezzi per conferirli all'ecopiazzola) di beni durevoli o di rifiuti ingombranti.

Art. 29 Orari di Raccolta

Orari e frequenza dei vari tipi di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'Ente Gestore, pertanto questa materia viene delegata al Capitolato.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

Art. 30 *Raccolta dei Rifiuti misti*

La raccolta dei rifiuti misti viene di norma effettuata con frequenza bisettimanale, con il sistema dei contenitori stradali.

La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I rifiuti misti non recuperabili dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati potrà essere utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Si rimanda al Capitolato d'appalto per la definizione delle zone, giorni ed orari in cui la Raccolta deve aver luogo.

Art. 31 *Raccolta della Frazione Verde*

La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene di norma effettuata mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'ecopiazzola, oppure mediante conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Solo occasionalmente potranno essere raccolte ramaglie (non erba) legate in fasci e depositate accanto ai contenitori stessi. In questo caso si dovrà evitare ogni intralcio al traffico veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione circostante.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art. 32 *Raccolta dei Rifiuti Omogenei (Vetro, Carta, Plastica, Lattine, ecc.)*

I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste,
- in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, ignifughi e che riducano al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

Le indicazioni concernenti le frequenze di svuotamento dei contenitori delle raccolte differenziate, verranno precisate nel Capitolato.

Tali frequenze possono variare a seconda del periodo dell'anno, tuttavia si può mediamente ipotizzare quanto segue:

- a Vetro: campane del vetro devono essere svuotate con frequenza almeno mensile
- b Carta e cartone: frequenza quindicinale
- c Plastica: le campane o cassonetti per la raccolta dei contenitori di plastica per liquidi devono essere svuotate con frequenza quindicinale.
In particolari periodi dell'anno quali, ad esempio, quelli estivi, festività natalizie e pasquali, lo svuotamento dovrà essere intensificato a seconda delle necessità
- d Verde: frequenza settimanale

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso.

Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Art. 33 *Stazione di conferimento (ecopiazzola)*

L'Amministrazione Comunale attiva una stazione di conferimento, controllata da personale autorizzato, per il ritiro delle varie frazioni di RSU e speciali assimilati, nonché di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, compatibilmente con quanto previsto nella convenzione stipulata con l'Ente Gestore per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento finale degli ultimi..

La gestione della stazione di conferimento, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, compresa la eventuale soppressione di alcune raccolte verranno regolati da apposito atto dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Assessore competente.

La dislocazione di tale centro, gli orari di apertura e tutto quello che può essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

Art. 34 *Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi*

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, e fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili. A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, in particolare:

- le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura dell'Ente Gestore in prossimità o presso i punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi o nelle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi o nelle sedi delle Unità Sanitarie Locali e dei distretti sanitari di base, studi medici;
- i rifiuti pericolosi non precedentemente elencati, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso la stazione di conferimento compatibilmente con quanto previsto al precedente art. 33.

Art. 35 *Raccolta dei rifiuti ingombranti*

Il conferimento dei rifiuti ingombranti avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Su richiesta (o prenotazione) da parte di utenze in genere (domestiche e non)
2. Mediante conferimento diretto da parte dell'Utente presso la stazione di conferimento

Tali rifiuti verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli, acidi, solventi ecc.) o nocivi (gas, freon, metalli pesanti ecc.) e successivamente procedere al riciclaggio, recupero, smaltimento finale.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 36 *Pesatura dei Rifiuti*

I rifiuti raccolti sul territorio del Comune di Lungavilla devono essere pesati ed i relativi dati resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'Utente, suddivisi per flussi: Rifiuti misti, Rifiuti omogenei (vari tipi), RUP (vari tipi), RUI (vari tipi), Rifiuti Esterni.

Art. 37 *Trasporto*

Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, del codice della strada e delle specifiche autorizzazioni.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada ed a quelli vigenti nel territorio Comunale, salvo lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 38 *Destinazione dei "Rifiuti misti"*

Lo smaltimento dei rifiuti misti, salvo casi specifici che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall'Ente Gestore attraverso propri mezzi e maestranze. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le dovute autorizzazioni dall'Amministrazione Provinciale prima di diventare operativo.

Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

Art. 39 *Smaltimento finale*

Lo smaltimento finale dei Rifiuti di cui al presente Regolamento deve avvenire a mezzo appositi impianti autorizzati nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti sulla base di specifiche convenzioni e contratti che verranno concordate tra l'Ente Gestore dell'impianto ed il Comune, o anche tra l'Ente Gestore dell'impianto e l'Ente Gestore dei Servizi di raccolta e trasporto.

Art. 40 *Tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati*

Per i servizi relativi allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, nonché rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulla strada o sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in attesa della definizione dei criteri per la determinazione della tariffa di smaltimento di cui all'art. 49, del D. Lgs. n. 22/07, è dovuta al Comune la tassa prevista ai sensi del D.lgs 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.

TITOLO 5 **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO. CONTROLLO E SANZIONI**

Art. 41 *Validità*

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

Da tale data è abrogata ogni altra disposizione Comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Art. 42 *Vigilanza*

In attuazione del D.Lgs 22/97, il Servizio di Polizia Municipale, il Servizio di Vigilanza Ecologica Provinciale e l'ARPA sono preposte al controllo dello Smaltimento dei rifiuti. Alla Provincia spetta altresì l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza, delle opere realizzate ai progetti approvati ed in generale sugli impianti e sulle attività di smaltimento dei rifiuti.

La Polizia Municipale assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo all'obbligo del conferimento separato dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti urbani pericolosi.

La Polizia Municipale dovrà anche controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente Regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente dei rifiuti.

I Produttori di Rifiuti Speciali che provvedano al loro smaltimento attraverso contratti con Ditte specializzate devono far pervenire al Comune copia del contratto per la convalida prima che qualsiasi operazione di smaltimento abbia inizio. Il contratto deve specificare, oltre alle generalità ed estremi di idoneità (iscrizione albi) della Ditta appaltatrice, quantità, qualità di rifiuti ed in particolare il ciclo di trattamento previsto ai fini del loro smaltimento finale o reimmissione in circolo.

Il Comune si riserva di controllare la rispondenza di tali estremi di idoneità, il ciclo di trattamento e la effettiva innocuità e destinazione dei rifiuti finali.

Art. 43 *Sanzioni*

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalla L.R. n. 21/93, nonché quelle previste dal presente Regolamento (vedi allegati 1 e 2).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981, n. 689. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

Art. 44 *Osservanza*

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs n. 22/97 e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei Regolamenti Comunali.

ALLEGATO 1
NORME SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Riferimento Art. D.Lgs 22/97	Descrizione	Minima €	Massima €
14 – c.1 e 2 50 – c. 1	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25.00	154.00
14 – c.1 e 2 50 – c.1	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e ingombranti sul suolo o nel suolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee	103.00	619.00
43 – c.2	Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU (dal 1/1/98)	103.00	619.00
44 – c.1	Mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati	103.00	619.00
46 – c. 1 e 2	Mancato conferimento a soggetti autorizzati di veicoli a motore o rimorchio, destinati alla demolizione	103.00	619.00
46 – c. 5	Mancata comunicazione, consegna del certificato di proprietà, carta di circolazione e targa al PRA di veicolo a motore o rimorchio destinati alla demolizione	258.00	1549.00
46 – c. 6/bis 46 – c. 6/ter 46 – c. 6/quarter	Alienazione, smontaggio, distruzione, prima della cancellazione dal PRA e mancata registrazione di veicoli a motore o rimorchi destinati alla demolizione	258.00	1549.00
47 – c. 12	Detenzione e stoccaggio di oli e grassi animali e vegetali esausti, non conformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento	258.00	1549.00

ALLEGATO 2
NORME SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. Regolamento Comunale	Descrizione	Minima €	Massima €
7	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25.00	154.00
7	Deporre rifiuti di qualsiasi tipo al di fuori dei punti di raccolta e/o degli appositi contenitori	25.00	154.00
7	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di raccolta RSU	51.00	516.00
7	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	25.00	258.00
7-21	Conferire materiali accessi o non completamente spenti	103.00	309.00
7-21	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.	25.00	154.00
7	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali ecc.)	25.00	154.00
7-20	Spostare i contenitori per la raccolta di rifiuti	25.00	258.00
7	Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	103.00	309.00
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	25.00	154.00

ALLEGATO 3
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati,
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.